

# Ministero dell'Economia e delle Finanze

Decreto del 14/07/2004

## **Titolo del provvedimento:**

Approvazione delle disposizioni per l'applicazione degli studi di settore ai contribuenti, che esercitano due o piu' attivita' d'impresa ovvero una o piu' attivita' in diverse unita' di produzione o di vendita. (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21/07/2004)

## **Preambolo**

Preambolo

## **Testo: in vigore dal 21/07/2004**

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modifiche, recante l'approvazione del testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, che prevede, da parte degli uffici del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, l'elaborazione di appositi studi di settore in relazione ai vari settori economici;

Visto il medesimo art. 62-bis del citato decreto-legge n. 331 del 1993 che prevede che gli studi di settore sono approvati con decreto del Ministro delle finanze;

Visto l'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, che individua le modalita' di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento nonche' le cause di esclusione degli stessi;

Visto, in particolare, l'art. 10, comma 8, della citata legge n. 146 del 1998, il quale prevede che con i decreti di approvazione degli studi di settore possono essere stabiliti criteri e modalita' di annotazione separata dei componenti negativi e positivi di reddito rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi stessi nei confronti dei soggetti che esercitano piu' attivita';

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, recante disposizioni concernenti i tempi e le modalita' di applicazione degli studi di settore;

Considerato che a seguito delle analisi e delle valutazioni effettuate, allo stato, sulla base dei dati in possesso dell'amministrazione finanziaria sono emerse cause di non applicabilita' degli studi di settore;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 10 novembre 1998, che ha istituito la commissione di esperti prevista dall'art. 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998, integrata e modificata dal decreto ministeriale 24 ottobre 2000;

Visti i decreti del Ministro delle finanze con i quali sono stati approvati gli studi di settore relativi ad attivita' economiche nel settore delle manifatture, del commercio, dei servizi e delle attivita' professionali;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modifiche, che ha trasferito le funzioni dei Ministeri del bilancio, del tesoro e della programmazione economica e delle finanze al Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto l'art. 57 del medesimo decreto legislativo n. 300 del 1999, e successive modifiche, che ha istituito le agenzie fiscali;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate 24 dicembre 1999, concernente le modalita' di annotazione

separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;

Visto l'art. 14, comma 1 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che ha previsto la facolta' di avvalersi del regime fiscale delle attivita' marginali per alcune categorie di contribuenti, persone fisiche, per le quali risultano applicabili gli studi di settore;

Considerato che a seguito delle analisi e delle valutazioni effettuate, allo stato, sulla base dei dati in possesso dell'Amministrazione finanziaria sono emerse cause di non applicabilita' degli studi di settore nei confronti dei contribuenti che esercitano due o piu' attivita' d'impresa ovvero una o piu' attivita' in diverse unita' di produzione o di vendita in presenza delle quali si ritiene opportuno escludere anche l'applicazione dei parametri;

Acquisito il parere della predetta commissione di esperti in data 6 marzo 2002;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2002, supplemento ordinario, con il quale sono stati approvati i criteri per l'applicazione degli studi di settore ai contribuenti che esercitano due o piu' attivita' d'impresa ovvero una o piu' attivita' in diverse unita' di produzione o di vendita, applicabili a partire dall'anno 2001;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agosto 2003, con il quale sono stati approvati i criteri per l'applicazione degli studi di settore ai contribuenti che esercitano due o piu' attivita' d'impresa ovvero una o piu' attivita' in diverse unita' di produzione o di vendita, applicabili a partire dall'anno 2002;

Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 23 dicembre 2003, concernente l'approvazione della tabella di classificazione delle attivita' economiche;

Decreta:

#### **art. 1**

Criteri per l'applicazione degli studi di settore

#### **Testo: in vigore dal 21/07/2004**

1. Nei confronti dei contribuenti che esercitano due o piu' attivita' d'impresa ovvero una o piu' attivita' d'impresa in diverse unita' di produzione o di vendita e che svolgono esclusivamente attivita' per le quali si applicano gli studi di settore anche congiuntamente ad attivita' di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso, si applicano, a partire dall'anno 2003, le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 marzo 2002, anche con riferimento alle attivita' comprese negli studi di settore indicati nell'elenco di cui all'allegato 1.

2. Nei confronti dei contribuenti indicati al comma 1, che esercitano attivita' comprese negli studi di settore indicati nell'elenco di cui all'allegato 1, gli elementi necessari alla definizione presuntiva dei ricavi e dei corrispettivi sono determinati sulla base della nota tecnica e metodologica di cui all'allegato 2 e delle tabelle che indicano i valori delle incidenze delle variabili sui ricavi, riportate nell'allegato 3, nonche' delle note tecniche e metodologiche, delle tabelle dei coefficienti e della lista delle variabili per l'applicazione dei singoli studi di settore pubblicate in allegato ai decreti di approvazione degli stessi. La valutazione della congruita' dei ricavi dichiarati e' effettuata prendendo in considerazione l'insieme delle attivita' esercitate.

#### **art. 2**

Studio di settore TD12U

**Testo: in vigore dal 21/07/2004**

1. Lo studio di settore TD12U (Produzione di prodotti di panetteria, codice attivita' 15.81.1 e Commercio al dettaglio di pane, codice attivita' 52.24.1), approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 marzo 2004, si applica anche ai contribuenti che svolgono, unitamente alle predette attivita', una o piu' delle seguenti attivita' complementari:

- a) supermercati, codice attivita' 52.11.2;
- b) discount di alimentari, codice attivita' 52.11.3;
- c) minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari, codice attivita' 52.11.4;
- d) commercio al dettaglio di bevande (vini, birra ed altre bevande), codice attivita' 52.25.0;
- e) commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-caseari, codice attivita' 52.27.1;
- f) drogherie, salumerie, pizzerie e simili, codice attivita' 52.27.2;
- g) commercio al dettaglio di caffe' torrefatto, codice attivita' 52.27.3;
- h) commercio al dettaglio specializzato di altri prodotti alimentari, codice attivita' 52.27.4.

2. Il comma 1 si applica, in presenza di attivita' complementari, se i ricavi delle attivita' oggetto dello studio sono prevalenti rispetto quelli derivanti dall'insieme delle attivita' complementari.

3. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti non si applicano i criteri approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 marzo 2002.

**art. 3**

Studio di settore TG44U

**Testo: in vigore dal 21/07/2004**

1. Lo studio di settore TG44U (Alberghi e motel, con ristorante, codice attivita' 55.10.A; Alberghi e motel, senza ristorante, codice attivita' 55.10.B; Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence, codice attivita' 55.23.4; Alloggi per studenti e lavoratori con servizi di tipo alberghiero, codice attivita' 55.23.6), approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 marzo 2004, si applica anche ai contribuenti che svolgono, unitamente alle predette attivita', una o piu' delle seguenti attivita' complementari:

- a) ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina, codice attivita' 55.30.A;
- b) bar e caffe', codice attivita' 55.40.A;
- c) gelaterie e pasticcerie con somministrazione, codice attivita' 55.30.4.

2. Il comma 1 si applica, in presenza di attivita' complementari, se i ricavi delle attivita' oggetto dello studio sono prevalenti rispetto a quelli derivanti dall'insieme delle attivita' complementari.

3. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti non si applicano i criteri approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 marzo 2002.

**art. 4**

Studio di settore SM85U

**Testo: in vigore dal 21/07/2004**

1. Lo studio di settore SM85U (Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco, codice attivita' 52.26.0), approvato con decreto del

**Decreto del 14/07/2004**

Ministro dell'economia e delle finanze 18 marzo 2004, si applica anche ai contribuenti che svolgono, unitamente all'attivita' predetta, quella di ricevitoria (codice attivita' 92.71.0). Lo studio SM85U si applica anche se l'attivita' di vendita al dettaglio di prodotti del tabacco non e' prevalente, in termini di ricavi, rispetto all'attivita' di ricevitoria.

2. Nelle ipotesi di cui al comma precedente non si applicano i criteri approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 marzo 2002.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

**Allegato 1**

Allegato 1

**Testo: in vigore dal 21/07/2004**

---> Per visualizzare il testo, consultare il documento in formato pdf. <---

**Allegato 2**

Allegato 2

**Testo: in vigore dal 21/07/2004**

Criteri per l'applicazione degli studi di settore in vigore dal periodo d'imposta 2003 nel caso d'annotazione separata

---> Per visualizzare il testo, consultare il documento in formato pdf. <---

ALLEGATO 2

CRITERI PER L'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE  
IN VIGORE DAL PERIODO D'IMPOSTA 2003 NEL CASO DI ANNOTAZIONE SEPARATA

## NOTA TECNICA E METODOLOGICA

### 1. PREMESSA

Il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 24 dicembre 1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 1999, n. 304, ha stabilito criteri e modalità di annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

In particolare, il predetto decreto ha previsto l'obbligo della annotazione separata dei citati componenti per i contribuenti che esercitano due o più attività di impresa, per le quali trovano applicazione gli studi di settore, non comprese nello stesso studio di settore (cosiddette "imprese multiattività"), ovvero una o più attività di impresa, per le quali trovano applicazione gli studi di settore, in diverse unità di produzione o di vendita (cosiddette "imprese multipunto").

I contribuenti, nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, provvedono:

- a indicare separatamente i ricavi relativi alle diverse attività d'impresa esercitate ovvero alle diverse unità di produzione o di vendita;

- ad attribuire alle diverse attività d'impresa esercitate ovvero alle diverse unità di produzione o di vendita, i componenti direttamente afferenti e quelli promiscui ripartiti in base al criterio di prevalenza nell'utilizzo;
- ad indicare in maniera indistinta, qualora non sia possibile ripartire nelle diverse attività d'impresa esercitate ovvero nelle diverse unità di produzione o di vendita, i dati del personale e quelli contabili.

Il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 25 marzo 2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 marzo 2002, n. 76, ha stabilito i criteri per l'applicazione degli studi di settore ai contribuenti che esercitano due o più attività d'impresa ovvero una o più attività in diverse unità di produzione o di vendita.

Tali criteri possono essere riassunti nei seguenti punti:

- 1) neutralizzazione delle componenti promiscue, annotate in maniera indistinta, relative ad attività di vendita di generi soggetti ad aggio e/o a ricavo fisso;
- 2) ripartizione delle componenti promiscue, annotate in maniera indistinta, ed attribuzione delle relative quote parti alle singole attività o alle singole unità di produzione o di vendita;
- 3) analisi della congruità nel caso di annotazione separata;
- 4) analisi della coerenza nel caso di annotazione separata.

## 2. DEFINIZIONE DELLA TABELLA CON I VALORI DELLE INCIDENZE DELLE VARIABILI SUI RICAVI

Per l'applicazione degli studi di settore in vigore dal periodo d'imposta 2003 nel caso di annotazione separata, è stata appositamente predisposta la tabella con i valori delle incidenze delle variabili sui ricavi.

Le variabili contabili per cui è stata definita l'incidenza sui ricavi sono di seguito elencate:

- costo del venduto;
- costo per la produzione di servizi;
- costo del venduto + costo per la produzione di servizi;
- valore dei beni strumentali;
- spese per lavoro dipendente;
- spese per acquisti di servizi;
- valore medio del magazzino<sup>1</sup>.

Nella predisposizione della tabella succitata relativamente agli studi di settore in vigore dal periodo d'imposta 2003, per ciascuna impresa, ognuna delle variabili contabili è stata rapportata ai ricavi; per singolo studio di settore, è stata analizzata la distribuzione

---

<sup>1</sup> Il valore medio del magazzino è pari a  $(\text{esistenze iniziali} + \text{rimanenze finali})/2$ . Le esistenze iniziali e le rimanenze finali si riferiscono "a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale".

delle incidenze di ciascuna variabile<sup>2</sup> sui ricavi ed è stato scelto il valore mediano di tale distribuzione.

L'elaborazione è stata condotta:

- sui dati contenuti nei questionari utilizzati per la definizione degli studi di settore;
- sui dati contenuti nei modelli per l'applicazione degli studi di settore presenti in Unico nel caso in cui gli studi di settore sono stati oggetto di evoluzione.

Nell'Allegato 3 viene riportata la tabella degli studi di settore in vigore dall'anno d'imposta 2003 con i valori delle incidenze delle variabili sui ricavi.

---

<sup>2</sup> Nell'analisi sono stati considerati solo i soggetti che hanno valorizzato il dato contabile.

**Allegato 3**

Allegato 3

**Testo: in vigore dal 21/07/2004**

---> Per visualizzare il testo, consultare il documento in formato pdf. <---

ALLEGATO 3

TABELLA CON I VALORI DELLE INCIDENZE DELLE VARIABILI SUI RICAVI  
 STUDI DI SETTORE IN VIGORE DAL PERIODO D'IMPOSTA 2003

STUDIO DI SETTORE	Costo per la produzione di servizi	Valore dei beni strumentali	Spese per lavoro dipendente	Spese per acquisti di servizi	Valore medio magazzino	Costo del venduto	Costo del venduto + Costo per la produzione di servizi
SD39U - Fabbricazione di coloranti, pitture, vernici	0,0255	0,2719	0,1418	0,0624	0,1332	0,5472	0,5635
SD40U - Fabbricazione di motori e apparecchiature elettriche	0,0446	0,2229	0,2083	0,0502	0,0556	0,3839	0,4224
SD41U - Fabbricazione e riparazione di macchine ed attrezzature per ufficio	0,0434	0,2481	0,1952	0,0626	0,0746	0,2956	0,3549
SD42U - Fabbricazione e riparazione di elementi per auto	0,0423	0,3689	0,2139	0,0597	0,1164	0,1954	0,3139
SD43U - Fabbricazione di apparecchi medicali, protesi	0,0161	0,2129	0,1875	0,0547	0,0809	0,3863	0,3993
SD44U - Fabbricazione di accessori per autoveicoli, motocicli e biciclette	0,0588	0,3511	0,2173	0,0627	0,0787	0,3896	0,4307
SD45U - Lavorazione di tè; lavorazione e commercio all'ingrosso di caffè	0,0224	0,5741	0,1071	0,0610	0,0997	0,4264	0,4413
SD46U - Fabbricazione di prodotti chimici	0,0383	0,3018	0,1357	0,0784	0,0900	0,4694	0,4898
SD48U - Cantieri navali	0,0500	0,3269	0,2734	0,0533	0,0848	0,2258	0,3254
SD49U - Fabbricazione di materassi	0,0180	0,3653	0,1655	0,0548	0,2218	0,4923	0,5104
SG41U - Studi di mercato e sondaggi d'opinione	0,1727	0,1900	0,2249	0,0811	0,0206	0,0229	0,1651
SG90U - Esercizio della pesca	0,0760	1,1393	0,3491	0,1498	0,0135	0,0416	0,0718
SG91U - Intermediari delle assicurazioni	0,0943	0,2254	0,1783	0,0869	0,0029	0,0081	0,0686
SG92U - Servizi in materia di contabilità	0,1214	0,2888	0,3588	0,0572	0,0046	0,0147	0,0693
SG93U - Design e styling	0,0677	0,3183	0,1508	0,0700	0,0332	0,0650	0,0910
SG94U - Produzioni e distribuzioni cinematografiche e di video, attività radiotelevisive	0,1628	0,7834	0,1532	0,0909	0,0339	0,0307	0,1666
SG95U - Centri benessere e stabilimenti termali	0,0574	0,8285	0,2763	0,1080	0,0257	0,0504	0,1001
SK26U - Attività delle guide turistiche e degli accompagnatori tunisini	0,1548	0,1805	0,4672	0,0603	0,0020	0,0037	0,0253
SK28U - Regia e recitazione	0,2590	0,5940	0,5467	0,1832	0,0104	0,0863	0,3750
SM41U - Commercio all'ingrosso di macchine ed attrezzature per ufficio	0,0248	0,0967	0,0991	0,0415	0,0710	0,6573	0,6759
SM47U - Commercio al dettaglio di natanti e forniture di bordo	0,0112	0,1150	0,0570	0,0292	0,5628	0,7713	0,7801
SM80U - Vendita al dettaglio di carburanti per autotrazione	0,0107	0,3586	0,2203	0,0893	0,1023	0,8073	0,8118
SM81U - Commercio all'ingrosso di combustibili	0,0245	0,1080	0,0356	0,0266	0,0289	0,7939	0,8066
SM82U - Commercio all'ingrosso di metalli	0,0183	0,0973	0,0677	0,0362	0,1577	0,7585	0,7685
SM83U - Commercio all'ingrosso di prodotti chimici	0,0247	0,0965	0,0592	0,0468	0,0763	0,7017	0,7113
SM84U - Commercio all'ingrosso di macchine utensili	0,0214	0,0978	0,0729	0,0429	0,1352	0,4496	0,7027
SM85U - Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco	0,0199	0,4304	0,1936	0,0689	0,1474	0,5916	0,5552
SM86U - Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici	0,0302	1,0610	0,1430	0,0437	0,0407	0,4326	0,4500

TABELLA CON I VALORI DELLE INCIDENZE DELLE VARIABILI SUI RICAVI  
EVOLUZIONE STUDI DI SETTORE IN VALORE DAL PERIODO D'IMPOSTA 2003

STUDI DI SETTORE	Costo per la produzione di servizi	Valore dei beni strumentali	Spese per lavoro dipendente	Spese per acquisti di servizi	Valore medio magazzino	Costo del venduto	Costo del venduto + Costo per la produzione di servizi
TD12U - Fabbricazione e commercio al dettaglio di prodotti di panetteria	0,0419	0,5111	0,1925	0,0664	0,0265	0,3815	0,3966
TG44U - Esercizi alberghieri, affittacamere e case per vacanze	0,0376	0,9467	0,2130	0,0912	0,0115	0,1364	0,1953
TG61A - Intermediari del commercio di alimentari, bevande, tabacco	0,0755	0,4232	0,0922	0,0450	0,0342	0,0301	0,0893
TG61B - Intermediari del commercio di mobili, casalinghi, ferramenta	0,0760	0,4459	0,0955	0,0529	0,0510	0,0273	0,0847
TG61C - Intermediari del commercio di prodotti tessili, abbigliamento, calzature	0,0694	0,4190	0,1095	0,0583	0,0538	0,0488	0,0872
TG61D - Intermediari del commercio di prodotti vari	0,0697	0,3960	0,1103	0,0479	0,0422	0,0290	0,0813
TG61E - Intermediari del commercio di macchinari, impianti industriali, navi ecc.	0,0522	0,3358	0,1254	0,0476	0,0368	0,0703	0,0704
TG61F - Intermediari del commercio di materie prime agricole ecc.	0,0534	0,4160	0,1723	0,0523	0,0268	0,0472	0,0684
TG61G - Intermediari del commercio di combustibili, prodotti chimici per l'industria	0,0563	0,3856	0,1325	0,0467	0,0236	0,0249	0,0713
TG61H - Intermediari del commercio di legnami e materiali da costruzione	0,0676	0,3890	0,1087	0,0534	0,0328	0,0211	0,0703
TM01U - Commercio al dettaglio di alimentari	0,0085	0,1421	0,0526	0,0270	0,1176	0,8064	0,8076
TM02U - Commercio al dettaglio di carni	0,0129	0,1865	0,0521	0,0307	0,0336	0,7889	0,7921
TM05U - Commercio al dettaglio di abbigliamento, calzature, pelletterie ed accessori	0,0073	0,1616	0,0766	0,0301	0,6714	0,7066	0,7084

04A07415